

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**Art. 45**

*(Archivio tecnico regionale)*

- 1.** Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.
- 2.** L'archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti a fornire all'Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.
- 3.** L'Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell'archivio il rispetto e la tutela dell'attività professionale.
- 4.** Il regolamento di cui all'articolo 4 determina l'articolazione e il funzionamento dell'archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.